

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Albania, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 25/11/1992 pag. 0002 - 0009

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Albania, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», da un lato, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA,

in appresso denominata «Albania», dall'altro,

CONSIDERANDO

quanto sia importante instaurare ed estendere legami commerciali tra la Comunità e l'Albania;

RICONOSCENDO

che, a seguito dei recenti sviluppi politici, l'Albania desidera stabilizzare e consolidare la democrazia e promuovere il progresso economico e sociale;

DESIDEROSE

di creare un contesto favorevole per lo sviluppo armonioso ed effettivo e la diversificazione degli scambi, nonché per la promozione della cooperazione economica e commerciale nei settori di comune interesse su una base di parità, di non discriminazione, di mutui vantaggi e di reciprocità;

CONSAPEVOLI

della particolare importanza del commercio estero e delle altre forme di cooperazione economica internazionale come fattori di sviluppo economico e sociale per ciascuna delle parti contraenti;

CONSAPEVOLI

di quanto sia importante conferire piena efficacia a tutte le disposizioni e principi del processo della CSCE, e in particolare a quelle dell'atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, della Carta di Parigi per una nuova Europa, segnatamente per quanto riguarda lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, e del documento della Conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica;

RICONOSCENDO

che è importante garantire i diritti dei gruppi etnici e nazionali e delle minoranze, conformemente agli impegni assunti nell'ambito della CSCE;

CONSAPEVOLI

dell'importanza di potenziare le rispettive istituzioni democratiche e di sostenere il processo di riforme economiche in Albania;

RITENENDO

che sia opportuno imprimere un ulteriore impulso alle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità e l'Albania instaurando vincoli contrattuali che contribuiscano, a tempo debito, alla conclusione di un accordo di associazione, una volta soddisfatti i necessari requisiti, e all'ulteriore sviluppo delle loro relazioni;

TENENDO CONTO

delle implicazioni positive, per il commercio e la cooperazione economica tra le parti contraenti, delle riforme intraprese in Albania,

HANNO DECISO

di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA:

João de Deus PINHEIRO,

ministro degli affari esteri della Repubblica portoghese, presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,

Frans ANDRIESEN,

vicepresidente della Commissione delle Comunità europee,

LA REPUBBLICA DI ALBANIA:

Genc RULI,

ministro delle finanze e dell'economia,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, sancito dall'atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, è alla base delle politiche interna ed estera della Comunità e dell'Albania e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Articolo 2

Nell'ambito delle rispettive legislazioni e normative, le parti contraenti si impegnano ad agevolare e promuovere:

- lo sviluppo armonioso e la diversificazione degli scambi

e

- lo sviluppo dei vari tipi di cooperazione commerciale ed economica.

A tal fine, esse ribadiscono la volontà di esaminare favorevolmente, ciascuna per quanto la concerne, i suggerimenti dell'altra parte volti a realizzare questi obiettivi.

TITOLO II

Scambi e cooperazione commerciale

Articolo 3

1. Il presente accordo è applicabile agli scambi di tutti i prodotti originari della Comunità e dell'Albania, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nonché per i tessuti e i capi di abbigliamento della sezione XI del sistema armonizzato.

2. All'occorrenza, le disposizioni del presente accordo possono essere completate concludendo accordi o intese settoriali tra la Comunità e l'Albania. In particolare, verrà negoziato un accordo a parte per i prodotti tessili.

Articolo 4

Salvo contrarie disposizioni del presente accordo, gli scambi e la cooperazione commerciale tra le parti contraenti sono condotti conformemente alle rispettive normative.

Articolo 5

1. Le parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, in tutti i settori, per quanto riguarda:

- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni o alle esportazioni o ad esse connessi,

- le relative modalità di riscossione,

- tutte le norme e le formalità per l'importazione e l'esportazione, comprese le disposizioni relative allo sdoganamento, al transito, all'immagazzinamento e al trasbordo,

- le tasse e gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate,

- le modalità di pagamento e i relativi trasferimenti,

- le norme relative alla vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzazione delle merci sul mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile:

a) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per facilitare gli scambi transfrontalieri;

b) ai vantaggi concessi per creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure a seguito di detta creazione;

c) ai vantaggi concessi a determinati paesi a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o di altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 6

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci le quali sono vincolanti per entrambe le parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia la quale sia vincolante soltanto per una di esse. Si terrà conto delle condizioni in cui la parte contraente in questione ha accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Articolo 7

L'Albania concede alle importazioni di prodotti originari della Comunità un trattamento non discriminatorio, rispetto ai prodotti originari di altri paesi, per quanto riguarda l'applicazione di restrizioni quantitative, il rilascio di licenze e l'assegnazione della valuta estera necessaria per pagare dette importazioni.

Articolo 8

1. Fatto salvo l'articolo 7, ciascuna parte contraente concede alle importazioni di prodotti originari dell'altra parte il massimo grado di liberalizzazione generalmente applicato ai paesi terzi. A tal fine, vengono abolite le restrizioni quantitative specifiche applicate in regioni nella Comunità alle importazioni dall'Albania.

2. Ai fini del presente accordo, per «restrizioni quantitative specifiche» si intendono quelle applicate dalla Comunità alle importazioni originarie dell'Albania a norma del regolamento (CEE) n. 3420/83, relativo ai prodotti diversi da quelli a cui si applicano restrizioni quantitative a norma del regolamento (CEE) n. 288/82.

Articolo 9

Le parti contraenti si informano reciprocamente di qualsiasi modifica apportata alle rispettive nomenclature tariffarie o statistiche, nonché di qualsiasi decisione presa, conformemente alle procedure in vigore, in merito alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo.

Articolo 10

Gli scambi di merci tra le parti contraenti vengono effettuati ai prezzi di mercato e a condizioni che non rechino o non minaccino di recare un grave pregiudizio ai produttori di prodotti simili o direttamente competitivi, a uno stadio di commercializzazione paragonabile.

Articolo 11

1. Le parti contraenti si consultano se un prodotto viene importato nel loro territorio in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. La parte contraente che afferma di subire un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio richiede consultazioni mediante notifica scritta e fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un'analisi approfondita della situazione.

3. Le consultazioni richieste a norma del paragrafo 1 si tengono, per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti, nel rispetto degli obiettivi fondamentali del presente accordo; esse si concludono entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica della richiesta ad opera della parte interessata, salvo decisione contraria delle parti.

4. Se, al termine delle suddette consultazioni, si conviene che esiste la situazione di cui al paragrafo 1, si limitano le esportazioni o si prendono altre misure, eventualmente a livello del prezzo di vendita delle esportazioni, onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio.

5. Qualora, al termine delle procedure di cui ai paragrafi da 1 a 4, le parti contraenti non dovessero giungere ad un accordo, la parte che ha richiesto la consultazione può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio. L'altra parte contraente può sottrarsi ai suoi obblighi nei confronti della prima per un volume di scambi sostanzialmente equivalente.

6. In circostanze critiche, ossia qualora il ritardo dovesse provocare danni difficilmente riparabili, queste misure preventive o riparatrici possono essere prese in modo provvisorio, senza consultazioni preliminari, a condizione che le consultazioni vengano avviate subito dopo l'adozione delle succitate misure.

7. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il buon funzionamento del presente accordo.

8. Se necessario, le parti contraenti possono consultarsi onde determinare la data di cessazione di applicazione delle misure adottate a norma dei paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 12

1. Il presente accordo non osta a che ciascuna parte contraente adotti misure che ritiene giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, di tutela della proprietà industriale, commerciale e intellettuale, oppure da norme relative all'oro o all'argento o per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.

Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

2. Il presente accordo non preclude l'adozione di misure intese a tutelare interessi fondamentali in materia di sicurezza:

- a) relative ai materiali fissili o ai materiali da cui derivano;
- b) relative al traffico di armi, munizioni e materiale bellico, nonché al traffico di altri beni e materiali destinato, direttamente o indirettamente, a rifornire un organismo militare;
- c) prese in tempo di guerra o durante un'altra situazione di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per adempiere ad obblighi connessi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 13

1. Le parti contraenti fanno quanto in loro potere per promuovere, espandere e diversificare i propri scambi su una base di non discriminazione e di reciprocità. Nello spirito del presente articolo, la commissione mista creata a norma del titolo V del presente accordo conferirà particolare importanza ai mezzi per incrementare un'espansione reciproca e armoniosa degli scambi.

2. In linea con gli obiettivi del presente articolo e nei limiti dei rispettivi poteri, le parti contraenti si impegnano a migliorare le disposizioni e le agevolazioni commerciali favorevoli alle imprese o società dell'altra parte, sui rispettivi mercati, adottando, tra l'altro, misure volte a:

- garantire la pubblicazione e agevolare gli scambi di tutte le informazioni commerciali ed economiche necessarie per sviluppare la cooperazione commerciale ed economica, ad esempio:
 - piani e previsioni di sviluppo a livello macroeconomico;
 - intese generali e settoriali in materia di importazioni;
 - legislazione economica e commerciale, comprese le normative sui mercati, sulle società e sugli investimenti;
 - informazioni e statistiche macroeconomiche, comprese le statistiche sulla produzione, sul consumo e sul commercio estero;
 - agevolare l'insediamento e l'attività delle società dell'altra parte;
 - incoraggiare le attività di promozione commerciale;
- garantire alle persone fisiche e giuridiche dell'altra parte il rispetto dei diritti individuali e di proprietà, compreso il diritto di adire a tal fine, senza discriminazioni, i tribunali e le amministrazioni competenti della Comunità e dell'Albania.

3. L'Albania prende misure atte a garantire un'effettiva e adeguata tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, ad un livello analogo a quello esistente nella Comunità, ed aderisce alle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

4. Nei limiti dei rispettivi poteri, le parti contraenti si impegnano ad agevolare la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità in materia doganale, segnatamente nei settori seguenti:

- formazione professionale,
- semplificazione delle procedure e dei documenti doganali,

- prevenzione e individuazione delle violazioni delle norme vigenti in materia doganale, comprese quelle inerenti all'applicazione di contingenti all'importazione.

5. Le parti contraenti riconoscono che gli scambi in compensazione possono provocare distorsioni nel commercio internazionale e che pertanto devono essere considerati temporanei ed eccezionali.

Per tale motivo, esse convengono di non costringere le imprese stabilite nella Comunità o in Albania a praticare questo tipo di transazioni.

Nondimeno, qualora determinate imprese o società dovessero decidere di farlo, le parti contraenti le invitano a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare la transazione.

Articolo 14

Nei limiti dei rispettivi poteri, le parti contraenti:

- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono sorgere da transazioni commerciali o di cooperazione tra società, imprese ed organizzazioni economiche della Comunità e dell'Albania;
- decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla sua nazionalità, e che il terzo arbitro presidente o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;
- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri, firmata il 10 giugno 1958 a New York.

TITOLO III

Cooperazione economica

Articolo 15

1. A seconda delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, e nei limiti dei rispettivi poteri, le parti contraenti promuovono la cooperazione economica sulla base più vasta possibile, in tutti i settori ritenuti di reciproco interesse.

Tale cooperazione si propone, tra l'altro, di:

- rinsaldare e diversificare i legami economici tra le parti contraenti;
- contribuire allo sviluppo delle rispettive economie e al miglioramento del tenore di vita;
- creare nuove fonti di approvvigionamento e aprire nuovi mercati;
- promuovere la cooperazione tra operatori economici, onde moltiplicare le joint venture, gli accordi in materia di licenze e altre forme di cooperazione industriale tali da sviluppare le rispettive industrie;
- accelerare il progresso scientifico e tecnologico;
- sostenere i mutamenti strutturali dell'economia albanese al fine di incrementare e diversificare gli scambi di beni e di servizi con la Comunità;
- incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese alla cooperazione commerciale e industriale.

2. Per raggiungere tali obiettivi, le parti contraenti si adoperano onde incoraggiare e promuovere la cooperazione economica nei settori di reciproco interesse quali:

- industria, compresa l'industria leggera e l'artigianato,
- settore minerario,
- agricoltura, comprese le agroindustrie; salute degli animali e delle piante,
- pesca,
- edilizia ed alloggi,
- scienza e tecnologia nei settori in cui le parti contraenti sono attive e che considerano di reciproco interesse,
- telecomunicazioni,
- energia, compreso lo sfruttamento delle nuove fonti di energia,

- tutela dell'ambiente, compresa la difesa contro l'inquinamento idrico e atmosferico e gli incidenti industriali, e gestione delle risorse naturali,
- trasporti, comunicazioni e gestione dei porti,
- turismo e altri servizi,
- servizi economici, monetari, bancari, assicurativi ed altri servizi finanziari,
- sviluppo delle risorse umane, formazione professionale e formazione alla gestione,
- sanità,
- politica economica,
- norme,
- statistiche.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti incoraggiano, nei limiti dei rispettivi poteri, l'adozione di misure volte a creare un contesto favorevole alla cooperazione economica e industriale, tra cui:

- l'agevolazione degli scambi di informazioni commerciali ed economiche;
- la creazione di un contesto favorevole agli investimenti, in particolare l'estensione, da parte degli Stati membri della Comunità e dell'Albania, delle intese relative alla promozione e alla tutela degli investimenti, segnatamente per il trasferimento degli utili e per il rimpatrio del capitale investito, in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità, nonché degli accordi intesi ad evitare la doppia imposizione;
- scambi e contatti tra persone e delegazioni che rappresentano organizzazioni commerciali o altre organizzazioni appropriate;
- l'organizzazione di seminari, fiere, mostre, simposi e settimane commerciali;
- la promozione di attività che richiedono un'esperienza tecnica in settori specifici, compreso il marketing.

Articolo 16

Fatte salve le disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo, nonché tutte le misure prese a norma dello stesso, non pregiudicano in alcun modo il potere degli Stati membri della Comunità di intraprendere attività bilaterali con l'Albania a livello di cooperazione economica e di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con l'Albania.

TITOLO IV

Adesione alle organizzazioni e alle convenzioni internazionali

Articolo 17

La Comunità s'impegna ad appoggiare, nei limiti dei propri poteri, l'adesione dell'Albania alle organizzazioni e alle convenzioni internazionali di cui essa è parte, per consentire a questo paese di svolgere un ruolo più attivo nel sistema economico mondiale.

TITOLO V

Commissione mista

Articolo 18

1. a) È istituita una commissione mista, composta di rappresentanti della Comunità e dell'Albania.
- b) La commissione mista formula raccomandazioni concordate tra le parti contraenti.
- c) La commissione mista adotta, ove necessario, il proprio regolamento interno e il proprio programma di lavoro.
- d) La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Tirana. Su richiesta di ciascuna delle parti contraenti possono essere indette, di concerto, riunioni speciali. Le mansioni di presidente vengono espletate a turno da ciascuna delle parti contraenti. Quando ciò sia possibile, l'ordine del giorno delle riunioni della commissione viene concordato in precedenza.
- e) La Commissione mista può creare gruppi di lavoro, i quali la coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni.

2. a) La Commissione mista garantisce il corretto funzionamento del presente accordo; essa elabora e raccomanda inoltre misure pratiche per realizzarne gli obiettivi, tenendo presenti le politiche economiche e sociali delle parti contraenti.

b) La commissione mista si adopera per incoraggiare lo sviluppo degli scambi e della cooperazione commerciale ed economica tra le parti. In particolare, essa deve:

- analizzare i vari aspetti degli scambi tra le parti, segnatamente il regime generale, il tasso di incremento, la struttura e la diversificazione, la bilancia commerciale e le varie forme di scambi e di promozione commerciale;
- formulare raccomandazioni su qualsiasi problema inerente alla cooperazione commerciale o economica il quale interessi entrambe le parti;
- ricercare i mezzi più adeguati per prevenire eventuali difficoltà a livello di scambi e di cooperazione e incoraggiare varie forme di cooperazione commerciale ed economica nei settori di reciproco interesse;
- elaborare misure tali da sviluppare e diversificare il commercio e la cooperazione economica, aumentando in particolare le possibilità d'importazione nella Comunità e in Albania;
- scambiare informazioni sui programmi macroeconomici e sulle previsioni per le economie delle parti contraenti, tali da incidere sugli scambi e sulla cooperazione e, di conseguenza, sulle possibilità di rendere più complementari le rispettive economie, nonché sui programmi di sviluppo economico proposti;
- scambiare informazioni sugli emendamenti e sull'evoluzione delle leggi, normative e formalità delle parti contraenti nei settori contemplati dal presente accordo;
- definire metodi volti a organizzare e ad incoraggiare gli scambi d'informazioni ed i contatti nei settori relativi alla cooperazione economica tra le parti su una base reciprocamente vantaggiosa e adoperarsi per creare un contesto favorevole a tale cooperazione;
- esaminare la situazione in merito alle procedure per l'assegnazione di contratti per la fornitura di beni o servizi previe gare internazionali;
- esaminare favorevolmente i mezzi per agevolare i contatti diretti tra le imprese stabilite nella Comunità e quelle stabilite in Albania;
- formulare e sottoporre alle autorità delle parti contraenti raccomandazioni intese a risolvere qualsiasi eventuale problema, all'occorrenza tramite la conclusione di intese o accordi.

TITOLO VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 19

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e l'Albania, nella misura in cui queste ultime sono incompatibili o identiche.

Articolo 20

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Albania.

Articolo 21

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. L'accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. L'accordo viene rinnovato tacitamente ogni anno, a condizione che nessuna delle parti lo denunci per iscritto sei mesi prima della scadenza.

Le parti contraenti, tuttavia, possono modificare di concerto il presente accordo onde tener conto di nuovi sviluppi, in particolare l'adesione dell'Albania all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. In quest'ultimo caso, le parti contraenti concordano le modifiche da apportare al presente accordo per tener conto del protocollo di adesione dell'Albania all'accordo generale. In caso di mancata intesa al riguardo, le parti si riservano il diritto di denunciare il presente accordo.

Le parti si riservano il diritto di sospendere, integralmente o parzialmente, il presente accordo, con effetto immediato, in caso di grave violazione di una delle sue disposizioni essenziali.

Articolo 22

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e albanese, ciascun testo facente ugualmente fede.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Άέò ðβóòυóç òύí áíυòÝñù, íé òðíááñáííÝíé ðεçñáííýóéíé Ýεáóáí óéò òðíáñáóÝò òíòò óóçí ðáñíýóá óòíòύíβá.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Ne bese te ciles përfaqësuesit të plotëfuqishmit e nënshkruari kanë nënshkruar këtë marrëveshje.

Hecho en Bruselas, el once de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den ellefte maj nitten hundred og tooghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am elften Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

„áéíá óóéò ΆñòíÝεéáò, óóéò Ýíááεá ÍáÁíò ÷βεéá áííεáéúóéá áííáíβíóá áýí.

Done at Brussels on the eleventh day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Bruxelles, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Bruxelles, addì undici maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de elfde mei negentienhonderd tweeënegentig.

Feito em Bruxelas, em onze de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Dhënë në Bruksel më njëmbëdhjetë Maj një mijë e nëndëqind e nëndëdhjetë e dy.

Por la Comunidad Económica Europea

For Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Άέá óçí ΆòñùðáúêÞ ÍééíííéêÞ Êíéíúóçóá

For the European Economic Community

Pour la Communauté économique européenne

Per la Comunità economica europea

Voor de Europese Economische Gemeenschap

Pela Comunidade Económica Europeia

Për Komunitetin ekonomik evropian

Por la República de Albania

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Άέá óç Äçííêñáòβá óçò Áéááíβáò

For the Republic of Albania

Pour la république d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Voor de Republiek Albanië

Pela República da Albânia

Për Republikën e Shqipërisë